

SCHEMA DI CONTRATTO

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTI VERDI E FLOREALI DELLE MANIFESTAZIONI ACCADEMICHE E MANUTENZIONE PIANTE IN CONTENITORE DELL’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

TRA

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede legale in Bologna, Via Zamboni 33, telefono n. _____, fax n. _____, C.F. _____, in persona della Dirigente dell’Area Servizi Bologna - ASB, dr.ssa Antonella Mattioli, nata a Lanciano (CH) il, giusti i poteri conferiti con _____, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale (di seguito, anche **“Ateneo”** o **“Amministrazione”** o **“Università”**)

E

la/il _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante _____, (di seguito, per brevità, anche **“Fornitore”**)

PREMESSO

- a) che l’Area Servizi Bologna - ASB svolge nell’ambito dell’Amministrazione generale dell’Ateneo tutte le attività riconducibili alla gestione dei servizi generali, degli spazi e delle manutenzioni;
- b) che l’Area Servizi Bologna - ASB con Determina n., ha ravvisato la necessità di procedere all’affidamento del Servizio di allestimenti verdi e floreali delle manifestazioni accademiche e della manutenzione delle piante in contenitore dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi (di seguito, per brevità, anche **“Servizio”**);
- c) che a tal fine l’Area Servizi Bologna - ASB - con **“Richiesta di Offerta – R.D.O.”** pubblicata sul Portale internet del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA ha indetto la **“Procedura per l’affidamento del servizio di allestimenti verdi e floreali delle manifestazioni accademiche e manutenzione di piante in contenitore dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna” un periodo di 24 (ventiquattro) mesi”** (di seguito, per brevità, anche **“Procedura”** o **“Gara”**);
- d) che il Fornitore, all’esito della Procedura, è risultato affidatario e, per l’effetto, ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente contratto, alle condizioni, modalità, termini e requisiti stabiliti nel presente atto e nel Capitolato Tecnico;
- e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente atto e dai suoi allegati (di seguito, per brevità, anche **“Contratto”**), ivi compreso il Capitolato Tecnico, definisce in modo appropriato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
- f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro _____ = (_____/00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali ed una polizza assicurativa per la responsabilità civile, tutte stipulate nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel Disciplinare di Gara. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;

TANTO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1- Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni

1. Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi la Relazione Tecnica Illustrativa il Disciplinare di Gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
 - a) l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico) e l'Allegato "B" (Offerta Economica)
 - b) la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.
3. L'esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata:
 - a) dalle clausole del presente atto e da quanto stabilito nei suoi Allegati;
 - b) dalle clausole contrattuali uniformi standardizzate del contratto concluso nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione tra Soggetto Aggiudicatore e Fornitore in conformità a quanto stabilito dal relativo Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente Contratto;
 - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
4. In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa, prevarranno sui documenti tutti prodotti dal Fornitore ai fini della partecipazione e dell'aggiudicazione della medesima Procedura, fatta eccezione per le eventuali condizioni migliorative offerte dal Fornitore e accettate dall'Amministrazione.
5. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni e a opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto.
6. Nell'ambito del Contratto si intende per:
 - a) **Ateneo, o Amministrazione, o Università:** Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;
 - b) **Contratto:** il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché gli atti ed i documenti nello stesso richiamati;
 - c) **Capitolato Tecnico:** il documento di cui all'Allegato "A";
 - d) **Offerta Economica:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - e) **Fornitore:** il concorrente risultato aggiudicatario della Procedura, che sottoscrive il presente Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
 - f) **Parte:** Ateneo (o Amministrazione, o Università), nonché il Fornitore (congiuntamente definiti anche "Parti");
 - g) **Servizio:** il servizio di allestimenti verdi e floreali delle manifestazioni accademiche e manutenzione di piante in contenitore dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, identificato e disciplinato dal presente atto e dal Capitolato Tecnico;

Articolo 2 - Oggetto

1. L'Ateneo affida al Fornitore, che accetta, l'esecuzione del Servizio, da effettuarsi sulla base delle richieste dell'Amministrazione, formulate in conformità con le effettive esigenze della medesima Amministrazione; il tutto come meglio previsto e prescritto nel Capitolato Tecnico.
2. Il Servizio deve essere eseguito nel rispetto di condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche previsti e prescritti nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.

3. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Ateneo ad eseguire il Servizio sulla base delle esigenze dello stesso, il tutto nei limiti dell'importo complessivo massimo di spesa pari a Euro _____,00 (_____), IVA esclusa, come da Ordine MEPA n. _____ del _____.

4. L'Ateneo si riserva di esercitare, nel corso della durata del Contratto la facoltà di richiedere all'affidatario di rinnovare e prorogare il contratto nei termini dettagliati nel Disciplinare, nonché di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali;

Articolo 3 - Durata

1. Il presente Contratto ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data della sua sottoscrizione.

Articolo 4 - Condizioni del Servizio ed obbligazioni generali del Fornitore

1. L'esecuzione del Servizio e di tutte le attività oggetto del presente Contratto deve essere effettuata nel rispetto di requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche e di cui al presente Contratto e al Capitolato Tecnico (Allegato "A"), da intendersi quali obbligazioni essenziali del Fornitore ai fini della corretta esecuzione del Contratto. Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche, l'Ateneo potrà dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività tutte oggetto del Contratto e, in ogni caso, di ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

3. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto secondo la regola d'arte, nel rispetto delle norme in materia ambientale e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni tutte contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel Contratto pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.

4. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed a tenere indenne l'Ateneo da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle suddette norme.

5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali e, pertanto, il Fornitore non potrà avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Ateneo, assumendosene ogni relativa alea.

6. Il Fornitore si impegna, espressamente, a:

a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture e il personale necessario per l'esecuzione del Servizio nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e negli ulteriori Allegati del medesimo Contratto nonché negli ulteriori atti della Procedura di cui in premessa;

b) predisporre tutta la documentazione idonea a consentire all'Amministrazione di verificare la conformità del Servizio alle clausole del presente Contratto, al Capitolato Tecnico e alla normativa tutta vigente, anche in materia ambientale;

c) nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate dal Responsabile Unico del Procedimento - RUP del Servizio o, comunque, dai competenti Uffici dell'Amministrazione;

d) a manlevare e tenere indenne l'Ateneo da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere resa più onerosa dalle attività svolte dall'Ateneo o da terzi autorizzati presso le sedi interessate dallo svolgimento del Servizio.

8. Salvo quanto diversamente indicato nel presente Contratto e negli Allegati, il Fornitore si impegna a utilizzare le proprie attrezzature che saranno necessarie per l'espletamento delle attività contrattuali, non richiedendole all'Ateneo.

9. Il Fornitore si impegna ad eseguire il Servizio nelle sedi indicate dall'Ateneo, nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.

10. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche a uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, l'Ateneo potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Articolo 5 - Responsabile del Fornitore e Direttore dell'esecuzione

1. Il Fornitore nomina quale "Responsabile Generale del Contratto" il proprio dipendente Sig. _____, che rivestirà il ruolo di interlocutore autorizzato del Fornitore nei confronti dell'Ateneo per la gestione e l'esecuzione del Contratto. Il Responsabile Generale del Contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto.

2. Nel caso in cui il Fornitore abbia la necessità, nel corso della durata del presente Contratto, di sostituire il Responsabile Generale del Contratto, dovrà inoltrare tempestivamente all'Ateneo, a mezzo PEC e con un preavviso minimo di 3 (tre) giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale dovrà essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al precedente comma 1.

3. Per parte sua l'Ateneo indica quale proprio soggetto referente - che riveste il ruolo e la funzione di Direttore dell'Esecuzione - in ordine alla gestione del presente Contratto il/la Sig. _____, il quale rappresenta l'interlocutore dell'Amministrazione nei confronti del Fornitore per quanto attiene all'esecuzione del Contratto e svolge gli ulteriori compiti e funzioni indicati nel Capitolato Tecnico

Articolo 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore prende atto, dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all'esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione, la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato pratico cui è finalizzato il servizio di cui al presente Contratto.

2. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività.

4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

6. Il Fornitore dovrà provvedere altresì a:

- formare e informare i propri dipendenti circa i rischi connessi con lo svolgimento dell'attività svolta, nonché circa le misure di protezione e prevenzione per ridurre o eliminare tali rischi;

- fornire ai dipendenti i Dispositivi di Protezione Individuale – DPI previsti per i rischi connessi all’attività da effettuare, nonché vigilare sul loro utilizzo;
- vigilare sul rispetto delle misure normative vigenti in materia di igiene e sicurezza, nonché sulle eventuali, ulteriori misure concordate con l’Amministrazione;
- vigilare che tutte le attrezzature di lavoro siano conformi alle prescrizioni vigenti.

7. È vietato l'utilizzo di operatori non formati e/o non informati sui rischi esistenti sul luogo di lavoro e sulle relative esigenze di sorveglianza sanitaria, non sottoposti a tale sorveglianza, ovvero sprovvisti dei necessari DPI e del relativo addestramento all’uso.

8. Nell’ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Ateneo potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.

Articolo 7 - Corrispettivi del Servizio

1. I corrispettivi dovuti dall’Ateneo al Fornitore per l’esecuzione del Servizio sono determinati, applicando il prezzo di cui al Listino allegato all’Offerta Economica, che deve intendersi qui integralmente trascritta.

2. I corrispettivi determinati ai sensi del precedente comma 1 sono onnicomprensivi e, pertanto, nei medesimi deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario all’espletamento del Servizio e, comunque, di ogni attività prevista dal presente Contratto e dal Capitolato Tecnico.

3. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 si riferiscono al Servizio reso a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto di requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche di cui al presente Contratto e al Capitolato Tecnico.

4. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono ricompresi nei corrispettivi contrattuali.

5. I corrispettivi di cui al precedente comma 1, sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono da ritenersi fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea per tutta la durata del presente Contratto.

Articolo 8 - Fatturazione e pagamenti

1. L’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna provvede al pagamento a mezzo ordinativo di pagamento esigibile tramite il proprio Istituto Cassiere. Il pagamento sarà effettuato a seguito di ricevimento di fattura elettronica intestata a Alma Mater Studiorum – Università di Bologna - Area Servizi Bologna ed emessa in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013.

2. Prima dell’emissione della Fattura elettronica l’Affidatario deve aver precedentemente ricevuto dal RUP formale validazione del Report mensile inviato, mediante il documento di Regolare Esecuzione.

Sarà motivo di rifiuto della fattura, l’emissione della stessa in mancanza di formale Regolare esecuzione da parte del RUP.

La fatturazione avrà cadenza mensile e dovrà riportare i costi dei servizi eseguiti nel mese di riferimento suddivisi in:

- canone mensile relativo alla Categoria “Manutenzione piante in contenitore della Cittadella Universitaria”. Il canone mensile dovrà essere calcolato dividendo l’importo di aggiudicazione per il numero dei mesi di durata del contratto (mesi 24);
- allestimenti verdi e floreali eseguiti relativi alle Categorie n. 1, 2, 3, 4 e 5 del Capitolato Tecnico. Relativamente a questi ultimi dovrà essere indicato ogni singolo allestimento e relativo costo.

3. Le fatture, oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dovranno riportare i seguenti dati:

- Codice Fiscale: **80007010376**
- Partita IVA: **01131710376**
- codice univoco ufficio (IPA): **UVZNM2**
- CIG: indicare CIG di gara
- numero del repertorio del contratto o numero di protocollo di avvio della fornitura o numero di RdO MePA.

Il fornitore inoltre si impegna a riportare sulla fattura la seguente dicitura: “Scissione di pagamento ai sensi dell’art. 2, co.1 del DM 23 gennaio 2015”.

4. L’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto dall’Amministrazione secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata ai precedenti commi, a 60 (sessanta) giorni dalla data ricevimento della Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____ Agenzia/Filiale _____ Codice IBAN _____. Le spese di bonifico sono a carico dell’Amministrazione che, pertanto, non le potrà decurtare dall’importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico.

5. Il Fornitore dichiara e garantisce che il conto di cui al precedente comma 4 è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge 136/2010.

6. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un Raggruppamento temporaneo di Imprese - RTI, fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto espressamente stabilito nei commi precedenti, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva e impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Amministrazione committente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al comma 4 del presente articolo, la descrizione di ciascuna delle attività oggetto del Servizio cui si riferisce.

7. Nel caso in cui la Società Mandataria capogruppo, in esecuzione del mandato con rappresentanza esclusiva, emetta fattura unica nei confronti della Amministrazione Appaltante e riceva il pagamento da quest’ultima, provvedendo poi alla successiva ripartizione tra le Mandanti in rapporto alle forniture svolte e al regolamento interno di mandato, le Mandanti dichiarano di manlevare l’Ateneo da ogni obbligazione e da ogni e qualsiasi pretesa dal corrispondere compensi di alcun genere e a qualunque titolo.

8. Sulle somme dovute dall’Ateneo al Fornitore saranno operate le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione delle attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, L’università potrà risolvere il Contratto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC inviata al Fornitore.

Articolo 9 – Penali

1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore, al verificarsi degli inadempimenti di cui Capitolato Tecnico, troveranno applicazione le penali ivi prescritte e di seguito riportate:

- Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta fornitura, l'Università si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:

- Qualora la scheda di Progetto, redatta ai sensi dell'art. 4 del capitolato tecnico, non sia immediatamente conforme alle disposizioni tecniche della scheda stessa, per ogni e revisione del progetto, richiesta dal Rup verrà applicata una penale pari a 2% del valore dell'allestimento oggetto del progetto.

- Per ogni caso di mancata consegna dell'allestimento verde e floreale, verrà applicata una penale pari al doppio del costo unitario della fornitura stessa.

- Gli allestimenti dovranno essere consegnati entro le 3 ore precedenti l'inizio della manifestazione. Per il ritardo sull'orario della consegna dell'allestimento, fino ai 60 minuti rispetto all'orario stabilito dall'Amministrazione - verrà applicata una penale pari al 20% del costo unitario della fornitura, dai primi 60 minuti di ritardo e per un ulteriore ritardo di altri 60 minuti, verrà applicata una penale pari al 40%, oltre i 120 minuti, il servizio sarà considerato non consegnato e quindi verrà applicata una penale pari al doppio del costo unitario della fornitura stessa.

- Nel caso di consegna di composizione floreale non conforme per stato di conservazione e numero di fiori o per qualità o tipo di lavorazione, verrà applicata una penale pari al costo unitario della fornitura stessa, oltre le spese da determinarsi per maggior danno.

- Per il ritardo del ritiro dell'allestimento, a conclusione della manifestazione, qualora arrecasse danno al normale svolgimento dell'attività didattica o istituzionale dell'amministrazione, verrà applicata una penale pari al 20% del costo unitario della fornitura stessa.

- Per il deperimento colposo delle piante di proprietà dell'Ateneo da mantenere in loco, verrà applicata una penale che consiste nel ripristino, a spese dell'affidatario, del materiale deperito. Ove il ripristino non fosse possibile, verrà applicata una penale pari al valore stimato della pianta deperita.

- In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita>, l'Università applica, per ogni violazione, una penale d'importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione. L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura o se, successive, sull'importo cauzionale, indipendentemente da qualsiasi contestazione.

L'Università potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del Contratto. Al raggiungimento di tale importo l'Università procede con la risoluzione del Contratto.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto dall'Amministrazione al Fornitore; a fronte delle menzionate contestazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto all'Amministrazione le proprie deduzioni nel termine massimo di 7 (sette) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, ovvero non siano presentate nel termine appena previsto, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 10 - Cauzione

1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente atto, il Fornitore ha prestato la cauzione definitiva in favore dell'Ateneo per un importo di Euro _____ (_____/00), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo secondo modalità e condizioni di cui al Disciplinare di Gara.

2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Ateneo a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto.

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Ateneo, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

4. La garanzia opera nei confronti dell'Ateneo a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni da questo nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione verso il Fornitore – a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, La garanzia dovrà avere una durata pari alla durata del Contratto e, in ogni caso, verrà svincolata con le modalità di cui ai commi 5 e 6, dell'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016.

5. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione.

6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Ateneo ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 11 - Risoluzione

1. In caso si succedano nel corso di un anno tre gravi inadempienze da parte del Fornitore quali:

- mancata consegna delle singole forniture costituenti il servizio di allestimento floreale;
- ritardo della consegna della fornitura oltre i 60 minuti
- allestimento floreale non conforme a quanto commissionato;
- deperimento colposo delle piante di proprietà dell'Ateneo da mantenere in loco;

L'Amministrazione ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1454 cod. civ., e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno.

2. In ogni caso, si conviene che l'Ateneo potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei casi di cui agli articoli 4 (Condizioni del servizio e obbligazioni generali del Fornitore), 6 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 8 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Cauzione), 13 (Sicurezza e responsabilità civile), 14 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito), 19 (Tracciabilità dei flussi finanziari).

3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, l'Ateneo ha diritto di escutere la cauzione per l'intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso, resta salva la facoltà dell'Ateneo di

procedere all'affidamento del Servizio di cui al presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a quest'ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

Articolo 12 - Recesso

1. L'Ateneo ha diritto, di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a.r., nei casi di:

a) giusta causa;

b) mutamenti di carattere organizzativo dell'Amministrazione Universitaria, quali, a titolo meramente esemplificativo, l'avvio della gestione diretta, con proprie strutture e personale, delle attività costituenti l'oggetto del Servizio in parola;

d) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione del debito o il concordato con i creditori;

ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

3. Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Ateneo delle attività effettivamente eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

4. Dalla data di efficacia del recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando al contempo che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

5. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi, l'Ateneo, in conformità alle disposizioni dell'art. 109 del d.lgs. n. 50/2016 ha comunque diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con PEC. In tal caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

6. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 5, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente ed a regola d'arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, nonché a quant'altro previsto dall'articolo 109, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50/2016 relativamente ai contratti di servizi.

Articolo 13 – Sicurezza e responsabilità civile

1. Il Fornitore prende atto, ad ogni effetto di legge e di Contratto, che durante la permanenza nei locali messi a disposizione dall'Ateneo, il personale da esso dipendente sarà soggetto alle stesse norme di accesso e di sicurezza sul lavoro previste per il personale dell'Amministrazione.

2. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Ateneo e/o di terzi, in seguito all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali a esso riferibili.

3. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento dell'eventuale danno, il Fornitore dichiara di aver stipulato, con primario istituto assicurativo, un'adeguata copertura assicurativa per l'intera durata del presente Contratto a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del medesimo Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne

l'Ateneo, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa ad essi arrecare nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto.

4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di validità del Contratto e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, detto Contratto potrà essere risolto di diritto dall'Ateneo.

Articolo 14 - Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito

1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Ateneo avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

3. Per le ipotesi di cessione del credito si applicano le disposizioni dell'art. 106, c. 13, del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 15 - Subappalto

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 16 - Foro competente

1. Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Bologna.

Articolo 17 - Trattamento dei dati e consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore acconsente espressamente all'utilizzo e alla diffusione, in conformità alle disposizioni del D.lgs. n. 196/2003, dei dati conferiti ai fini dell'esecuzione del medesimo Contratto, nonché espressamente la propria ragione sociale e il prezzo di affidamento, affinché siano pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Ateneo nonché tramite gli altri siti istituzionali ai sensi della normativa vigente in materia.

Articolo 18 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'Ateneo per legge.

2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che pertanto sono operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto - IVA, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972; in caso d'uso, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010.

2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, l'Ateneo - in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC nell'ipotesi in cui per le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi della

Articolo 20 - Condizioni risolutive espresse

1. Il Contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a. qualora fosse accertata la non sussistenza di uno o più dei requisiti minimi richiesti e dichiarati per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per l'affidamento della medesima Procedura e/o per la stipula del Contratto e/o per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura risultino positivi;
- c. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- d. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- e. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
- f. al verificarsi di una qualsiasi delle cause di esclusione di cui alla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica e, in particolare, all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Pertanto, al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intenderà risolto e l'Ateneo avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente, di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno ed adotterà i provvedimenti prescritti dalla normativa vigente.

Articolo 21 - Codice Etico di Ateneo

- 1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di cui è dotato l'Ateneo e di uniformarsi ai principi in esso contenuti.
- 2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, l'Università, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 22- Clausola finale

1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimo nel suo complesso.

Bologna, li ___/___/___

Il Dirigente ASB

IL FORNITORE

Il sottoscritto _____, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali e di quanto in esse richiamato; il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni ed i patti ivi contenuti e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, il Fornitore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni); Articolo 2 (Oggetto); Articolo 3 (Durata); Articolo 4 (Condizioni del Servizio e obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 5 (Responsabile del Fornitore e Direttore dell'Esecuzione); Articolo 6 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 7 (Corrispettivi del Servizio); Articolo 8 (Fatturazione e pagamenti); Articolo 9 (Penali); Articolo 10 (Cauzione);

Articolo 11 (Risoluzione); Articolo 12 (Recesso); Articolo 13 (Sicurezza, danni e responsabilità civile); Articolo 14 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito); Articolo 15 (Subappalto); Articolo 16 (Foro competente), Articolo 17 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento); Articolo 18 (Oneri fiscali e spese contrattuali); Articolo 19 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 20 (Condizioni risolutive espresse); Articolo 21 (Codice Etico); Articolo 22 (Clausola finale).

Bologna, li ___/___/___

IL FORNITORE

ALLEGATI

ALLEGATO “A” – Capitolato Tecnico;

ALLEGATO “B” – Offerta Economica;